



Analisi della legge sui disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Enrico Ghidoni¹

La nuova legge sui disturbi specifici di apprendimento (legge n. 170 del 8/10/2010) è indubbiamente un elemento nuovo che determina un radicale cambiamento del contesto operativo per la gestione dei DSA nella scuola italiana. La legge è giunta ad approvazione dopo un iter lungo e controverso, iniziato nel 2002 e a più riprese riavviato a causa della fine delle precedenti legislature, spesso anticipata, con conseguente interruzione delle procedure parlamentari. Non è forse un caso che nell'ultimo anno siano maturate le condizioni per l'approvazione, dopo che gradualmente è cresciuta la consapevolezza sociale dell'importanza dei DSA, dell'inadeguatezza della situazione italiana rispetto agli altri paesi europei e della necessità di un cambiamento di prospettiva che investa in particolare la scuola. Infatti se i DSA richiedono l'intervento degli operatori sanitari per stabilirne la presenza (diagnosi, trattamenti riabilitativi) è però nel contesto scolastico che si gioca il destino di tanti ragazzi con DSA, la loro "salvezza" dipende dalla messa in campo di competenze didattiche e pedagogiche specifiche ad opera dei docenti. Nel corso degli anni l'elaborazione teorica, le riflessioni e la raccolta di dati esperienziali ha sufficientemente delineato quello che può essere il ventaglio dei provvedimenti e delle strategie da applicare per rendere il percorso di istruzione e formazione dei ragazzi con DSA meno sofferto e più efficace, e come conseguenza sono state emanate, a partire dal 2004 alcune note di indirizzo da parte del MIUR, dapprima con carattere di consiglio e di possibilità, poi nelle ultime formulazioni assai più prescrittive. Per es. nella nota n.4674 del maggio 2007 si parla della valutazione orale delle lingue straniere come "misura compensativa dovuta", tuttavia le note del MIUR non avevano la forza impositiva di un provvedimento di legge e la loro applicazione è stata largamente disattesa.

Ora la legge stabilisce il riconoscimento ufficiale dei DSA, enumerando quei disturbi che hanno un solido status scientifico (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia) mentre trascurava altre situazioni come il disturbo di comprensione del testo, la disgrafia e infine il disturbo di attenzione con iperattività (ADHD) che non fanno parte per varie ragioni della categoria DSA

¹ Enrico Ghidoni, Comitato Problematiche Sociali dell'Associazione Italiana Dislessia; Neurologo presso Arcispedale S.Maria Nuova, Reggio Emilia.

in senso stretto; questo potrebbe porre dei problemi in caso di atteggiamento restrittivo da parte della scuola, ma potrebbe essere facilmente superato in fase di documento di segnalazione tenuto conto della frequente comorbilità con dislessia anche se in forma lieve.

La legge identifica di fatto, anche se l'esposizione non è così lineare, un percorso di segnalazione del disturbo (vedi fig. 1) che è alternativo rispetto a quello delle situazioni di handicap certificate secondo la legge 104/92. Questo percorso prevede che la scuola metta in atto interventi tempestivi per la individuazione di casi sospetti (verosimilmente ma non obbligatoriamente sotto forma di attività di screening), a cui seguono attività di "recupero didattico mirato". La legge sottolinea che l'esito degli "interventi tempestivi idonei a individuare i casi sospetti di DSA" non costituisce una diagnosi.

Nel caso di persistenti difficoltà la scuola trasmette "apposita comunicazione alla famiglia". Si individuano pertanto precisi doveri per la scuola, ma la decisione di rivolgersi ai servizi sanitari per ottenere un inquadramento diagnostico è ovviamente affidata alla famiglia, la quale poi ne comunicherà alla scuola l'eventuale esito.

Quanto alla diagnosi, essa viene ritenuta di pertinenza del Servizio Sanitario nazionale. Non è sfuggito al legislatore che questa limitazione, comprensibile nel momento in cui essa sancisce il diritto a trattamenti differenziati per quanto riguarda richieste e modalità di valutazione, incontra gravi difficoltà in molte situazioni in cui il SSN è palesemente insufficiente per far fronte in tempi rapidi a tale compito. Ciò dipende da svariate cause, in sintesi riferibili alla rilevanza epidemiologica del problema (dal 3 al 5% della popolazione scolastica) e anche a problemi di risorse e di competenze, non essendo tuttora ovunque disponibili operatori adeguatamente preparati.

E' stato pertanto introdotto un correttivo: "Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate". Questa frase si presta a interpretazioni diverse ed è già oggetto di orientamenti controversi: è chiaro che una interpretazione restrittiva potrebbe nullificarla (infatti non esistono regioni nel cui territorio non sia in assoluto possibile effettuare la diagnosi nel SSN); il buon senso dovrebbe far propendere per una interpretazione più larga, che permetta la diagnosi da parte di specialisti o strutture non SSN tutte le volte che il SSN non riesca in pratica a fornire la diagnosi in tempi utili ai fini scolastici; ricordiamo infatti che il ritardo nell'intervento e nell'applicazione dei provvedimenti compensativi e dispensativi può far perdere tempo prezioso, con gravi conseguenze sul percorso scolastico e sulle ricadute psicologiche per il ragazzo con DSA. Poiché la legge si pone l'obiettivo di una applicazione "in ambito scolastico" evidente già nel titolo, non si fa alcun accenno a trattamenti riabilitativi, il che porrà dei problemi per l'implicita conclusione che si potrebbe trarre, di non rilevanza di tale aspetto.

Un elemento fondamentale della legge è l'aver sancito che è un diritto per le persone con diagnosi di DSA l'uso di strumenti compensativi e dispensativi di flessibilità didattica, che sono sommariamente descritti più a livello di categoria

generale che nello specifico, pur dando comunque alcune indicazioni di rilievo come la necessità di tener conto di caratteristiche come il bilinguismo, o la possibilità anche di esonero sulla lingua straniera. Tali aspetti dovranno essere ugualmente oggetto di ulteriori indicazioni attuative dettagliate.

Il diritto riguarda anche le forme di verifica e di valutazione, che sono garantite in tutto il percorso scolastico.

Un'altra delle grandi novità della legge è l'estensione del diritto ai provvedimenti didattici e di valutazione anche in sede universitaria, compresi i test di ammissione e gli esami dei corsi di laurea; la definizione dei criteri da utilizzare, è già stata oggetto già di sperimentazione da parte di diverse università italiane, e non è esente da problemi di vario genere per es. nel caso di prove di ammissione il mantenimento dell'anonimato a fronte della differenziazione delle prove anche solo come modalità strumentale di somministrazione o esecuzione.

La legge dà come sempre indicazioni generali che dovranno poi essere declinate in specificazioni concrete mediante i dispositivi di attuazione, che sono delegati in toto ad un Comitato Tecnico Scientifico nominato dal Ministero; è auspicabile che le indicazioni che saranno redatte da tale comitato non eludano i problemi più critici e gli aspetti di interpretazione del dettato di legge, fornendo chiare direttive per il mondo della scuola.

Tale comitato avrà in effetti compiti molto rilevanti, che comprendono la definizione delle linee guida per predisporre i protocolli regionali per le attività di identificazione precoce (entro 4 mesi dalla entrata in vigore della legge); i protocolli regionali saranno da stipulare entro i successivi 6 mesi, pertanto potrebbero essere applicati già all'inizio dell'anno scolastico 2011-2012 se si rispettano i termini, il che appare tuttavia dubbio, presupponendo che nel frattempo si sia fatta l'adeguata preparazione dei docenti e il coinvolgimento dei servizi sanitari, per di più a costo zero! Altro compito del comitato è la predisposizione entro 4 mesi delle "modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti", delle "misure educative e didattiche di supporto", "nonché le forme di verifica e di valutazione". Si tratta di compiti ardui e complessi, da realizzare in poco tempo, che dovranno affrontare aspetti di armonizzazione con lo storico delle norme accumulate per es. per quanto riguarda gli esami di stato, e con problemi di non facile soluzione per es. la possibilità di esonero dalla lingua straniera, nonostante che resti l'obbligo di eseguire tutte le prove scritte. La definizione dei criteri di valutazione è pure un aspetto molto delicato che dovrà stabilire fino a che punto spingere la differenziazione dei criteri rispetto alle usuali regole di valutazione applicate.

Un dato qualitativamente importante stabilito dalla nuova legge è la possibilità per i familiari dei ragazzi con DSA di poter usufruire di orari di lavoro flessibili per l'assistenza nelle attività scolastiche a casa; tale diritto è limitato al primo ciclo, e le modalità di realizzazione sono demandate ai contratti collettivi nazionali di lavoro: questo ovviamente potrebbe porre problemi pratici di realizzazione nel caso si possa introdurre tali specifiche nei contratti nazionali solamente in fase di rinnovo.

La legge prevede una clausola di invarianza finanziaria, un elemento che sembra indispensabile introdurre di questi tempi perché una legge possa essere approvata. E' prevista tuttavia una eccezione considerevole: per il 2010 e il 2011 sono stanziati un milione di euro per anno, per realizzare la formazione specifica degli insegnanti e dei dirigenti scolastici; non è una cifra trascurabile anche se palesemente insufficiente se spalmata sul territorio nazionale (a riguardo si può citare che su analogo obiettivo nel regno Unito sono stati stanziati nel 2009 circa 10 milioni di sterline). Ma il problema principale è l'effettiva disponibilità e utilizzo di tale finanziamento, dato che siamo ormai al termine del 2010.

In conclusione, la legge affronta per la prima volta in maniera sistematica il tema della gestione dei DSA nella scuola ponendo alcuni punti fermi e stabilendo un diritto di tutela finalizzato al successo formativo (in realtà già ampiamente ribadito in forme generali in molte leggi e norme vigenti, a partire dall'articolo 3 della Costituzione). A tale proposito qualche commento pessimistico ha rilevato come in Italia si debba ricorrere a leggi specifiche per garantire a categorie particolari di studenti quel diritto all'istruzione che sarebbe comunque un diritto fondamentale del cittadino.

Indubbiamente la realizzazione della legge richiede cambiamenti culturali e di prassi consolidate che non sono facilmente realizzabili nel breve termine, per questo risulta ancora più importante avere dei dispositivi di attuazione dettagliati e chiari, per cui risulterà fondamentale il lavoro del Comitato Tecnico Scientifico nominato dal MIUR, a cui è devoluto tutto quanto comporta l'attuazione della legge. Come in tutte le cose sarà necessaria buona volontà e buon senso per trovare le soluzioni giuste, la scuola italiana non può più eludere questo problema così rilevante che la può vedere protagonista di un cambiamento della filosofia della didattica, realizzando, nei confronti degli alunni con DSA, ma non solo loro, quel percorso di personalizzazione della metodologia didattica che è una aspirazione da tempo invocata. In quest'ottica la legge 170 fornisce una occasione da non perdere.




Fig. 1. Schema del percorso di gestione dei DSA a scuola